



Comune di

# **CHiusA DI SAN MICHELE**

Provincia di Torino

☎ **011-964.31.40** fax 011- 964.44.57 CAP **10050**  
e:mail **chiusasmichele@tin.it** P.IVA **01734110016**

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI I.C.I.**

### **Testo integrato**

**APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 10 DEL 15/3/2006**

**MODIFICATO CON DELIBERA DI C.C. N. 7 DEL 4/3/2009**

## ART. 1

### Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, predisposto in esecuzione dell'art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997 n. 446, è adottato per disciplinare l'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. - nella parte demandata all'istituto regolamentare dall'art. 59 dello stesso D. Lgs. n. 446/1997.
2. In particolare si propone di:
  - regolare l'attività di accertamento e controllo degli uffici comunali anche attraverso la semplificazione delle relative procedure.
  - migliorare i presupposti di equità fiscale;
  - risolvere le problematiche gestionali che si sono verificate durante l'applicazione dell'imposta;
3. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti, ai sensi del comma 1 dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/97.

## ART. 2

### Definizione di fabbricato

1. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano.
2. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data dell'ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

## ART. 3

### Definizione di area fabbricabile

1. Per area fabbricabile si intende l'area che risulti utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi vigenti nel Comune durante il periodo d'imposta. Spetta all'ufficio tecnico comunale il rilascio dell'attestazione relativa alle aree fabbricabili.
2. Sono altresì considerate edificabili:
  - a) le aree con estensione inferiore a quella minima occorrente secondo i regolamenti urbanistici vigenti nel periodo d'imposta, che si mostrino idonee ad essere incluse in progetti edificatori riguardanti altri suoli;
  - b) le aree sulle quali sono in corso costruzioni di fabbricati, quelle che risultano dalla demolizione di fabbricati;
  - c) in genere, tutte le aree le quali presentino possibilità effettive di edificazione secondo la disciplina dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

## ART. 4

### Terreni considerati non fabbricabili

Non sono considerate fabbricabili:

1. le aree occupate dai fabbricati come definiti dall'art. 2 del presente regolamento e quelle che ne costituiscono pertinenze;
2. le aree espressamente assoggettate a vincolo di inedificabilità;
3. i terreni coltivati direttamente dai proprietari e familiari conviventi in quanto coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale iscritti negli elenchi previsti dall'art. 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, con assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.  
In ogni caso, il lavoro dedicato all'attività agricola da parte del soggetto passivo e dei componenti il nucleo familiare, deve fornire un reddito pari ad almeno 1/3 del complessivo reddito imponibile IRPEF, al netto di quello di pensione dichiarato per l'anno precedente.
  - Le condizioni di cui ai precedenti commi dovranno essere dichiarate da uno dei proprietari - coltivatori diretti ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 entro il mese di giugno dell'anno di competenza. L'agevolazione decade con il cessare di una qualsiasi delle condizioni sopra richiamate.

Note:

(D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, c.1 , lettera a)

## ART. 5

### Determinazione delle aliquote e dell'imposta

1. L'aliquota è stabilita dal Comune, con deliberazione da adottare entro i termini di deliberazione del bilancio con effetto per l'anno successivo, contestualmente si può stabilire di graduare la detrazione spettante per l'abitazione principale da un minimo di €. 103,29 ad un massimo di €. 258,23 nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La predetta facoltà può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale. Se la deliberazione non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota del 4 per mille, ferma restando la disposizione di cui all'art. 251 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.
2. L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, non superiore al 7 per mille (salvo sopravvenute modificazioni di legge) e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati, o immobili o parti di immobili diversi da quelli ad uso abitativo (produttivi, commerciali, direzionali); l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro.
3. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nel Comune.

Note:

(Art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, c. 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e come modificato dall'art. 10 del decreto – legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30).

## ART. 6

### Esenzioni

#### 1. Sono esenti dall'imposta:

a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonché dai comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente a compiti istituzionali;

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;

h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;

i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222. La presente esenzione si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

L'esenzione disposta dall'art. 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si intende applicabile alle attività indicate nella medesima

lettera a prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle stesse. (art. 7 c. 2-bis del D.L. 203/2005 conv. in legge 248/2005);

Con riferimento ad eventuali pagamenti effettuati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto n. 203/2005\* non si fa comunque luogo a rimborsi e restituzione d'imposta. (art. 1 c. 133 della legge 266/2005 legge finanziaria 2006).

2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

Note:

(art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504).

\* Legge di conversione pubblicata il 02/12/2005 in vigore dal 03/12/2005.

## ART. 7

### Abitazione principale e sue pertinenze

1. "Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari hanno fissato la residenza.

Sono equiparate alle abitazioni principali:

- a) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;
  - b) le unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado (genitori e figli) e affini di 1° grado (suoceri, generi e nuore) a condizione che il soggetto passivo (genitore, figlio/a, suocero/a, genero, nuora) prenda in uso l'abitazione come principale e acquisisca la residenza presso la stessa";
2. Le agevolazioni per l'abitazione principale si applicano anche alle pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche in quota parte, posseda sia l'abitazione che la pertinenza asservita alla stessa.
  3. Ai fini di cui al comma 1, si intende per pertinenza: n. 1 garage o box o posto auto di categoria C6.
  4. La detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, l'eventuale parte che non ha trovato capienza nella tassazione dell'abitazione principale può essere detratta sulla pertinenza.
  5. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 504/1992, l'area che nel catasto edilizio urbano risulta asservita al fabbricato, si intende costituente pertinenza del fabbricato stesso.
  6. Qualora la suddetta area sia definita edificabile dai vigenti strumenti urbanistici generali o attuativi, costituirà oggetto di autonoma imposizione soltanto in caso di effettiva utilizzazione edificatoria.
  7. Le norme di cui al presente articolo si applicano per gli immobili per i quali questo Comune è soggetto attivo di imposta, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, ed hanno effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento."

Note:

(D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera d) ed e)

## ART. 8

### Aree divenute inedificabili

1. Le imposte pagate per le aree successivamente divenute inedificabili dovranno essere rimborsate a decorrere dall'anno d'imposta corrispondente all'entrata in vigore dello strumento urbanistico che aveva dichiarato le aree edificabili. Il rimborso, dovrà essere disposto, a domanda dell'interessato, da produrre entro 3 (tre ) anni dalla variazione apportata allo strumento urbanistico, entro sei mesi dalla richiesta. Sono dovuti gli interessi nella misura legale.

Note:

( D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera f)

## ART. 9

### Valore delle aree fabbricabili

1. Il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dall'art. 5, c. 5, del D. Lgs. 504/92. \*
2. L'Amministrazione comunale, contestualmente alla deliberazione di determinazione delle aliquote, determina, per zone omogenee e sulla scorta di prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche, i valori medi venali delle aree fabbricabili site sul territorio del Comune.
3. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 2 del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo all'eccedenza d'imposta versata a tale titolo.
4. I valori determinati con la deliberazione di cui al comma 2, valgono anche per l'anno successivo, qualora non si deliberi diversamente nei termini per l'approvazione del bilancio di previsione.

\* Note:

( Art. 5, c. 5: “ Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1^ gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 52 e 59, comma 1, lettera g).

## ART. 10

### Base imponibile delle aree fabbricabili in caso di costruzione in corso, di demolizione di fabbricato e di interventi di recupero edilizio.

1. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di intervento di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) e) ed f), del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione.

## ART. 11

### Fabbricati fatiscenti

1. Le caratteristiche di fatiscenza di un fabbricato sono considerate non superabili con interventi di manutenzione e danno luogo all'applicazione della riduzione alla metà dell'imposta prevista nell'articolo 8, comma 1,, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, quando, per l'esecuzione dei lavori, si renda necessaria l'evacuazione dal fabbricato delle persone, per almeno 6 mesi.
2. Per ottenere le agevolazioni di cui al precedente comma 1, riservate alla competenza del responsabile del servizio, gli interessati dovranno produrre apposita domanda in carta semplice dichiarando anche, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, la circostanza prescritta per ottenere il beneficio.

Note:

( D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 art. 59, c. 1, lettera h)

## ART. 12

### Comunicazione delle variazioni

1. Ai sensi dell'art. 59, c. 1, lettera l) punto 1 del D. Lgs. 446/1997 ed allo scopo di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti, si dispone, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la soppressione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione I.C.I.
2. Per tutti gli acquisti, variazioni, cessazioni o modificazioni della soggettività passiva avvenuti a decorrere dall'anno precedente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il contribuente è obbligato a comunicare al Comune l'intervenuta variazione mediante apposita comunicazione, da effettuarsi entro il termine ultimo previsto per la presentazione in via telematica della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui si è verificato l'acquisto ovvero in cui è avvenuta la variazione.
3. Se tale comunicazione è sottoscritta da tutte le parti del rapporto vale come dichiarazione sia di acquisizione sia di cessazione della soggettività passiva.
4. La comunicazione può essere congiunta per tutti i contitolari dell'immobile.
5. La comunicazione deve essere effettuata sulla base di apposito modello predisposto dal Comune e dallo stesso messo a disposizione dei contribuenti. Si considera comunque a tutti gli effetti comunicazione la dichiarazione di variazione I.C.I. presentata in base al modello ministeriale di cui all'art. 10, comma 4, D. Lgs. 504/1992.

Note:

( D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59 c. 1 lettera l))

## ART. 13

### Versamenti

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.
2. Il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso, (ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.Lgs. 504/92, come modificato dall'art. 18 della Legge 23/12/2000 n. 388) , può essere effettuato in due rate delle quali la prima, entro il 30 giugno, pari al 50% dell'imposta riferita ai 12 mesi dell'anno precedente alle aliquote ed al netto delle detrazioni spettanti per l'anno precedente e la seconda entro il 20 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno. I predetti soggetti possono, tuttavia, versare in unica soluzione, entro il termine di scadenza della prima rata, l'imposta dovuta per l'anno in corso.
3. I soggetti passivi d'imposta possono effettuare i versamenti, sia in autotassazione che a seguito di liquidazione ed accertamenti avvalendosi di conto corrente intestato al Concessionario della Riscossione o con altre modalità di pagamento previste dalla normativa vigente ed adottate dalla Giunta Comunale.

## ART. 14

### Versamenti effettuati da contitolari

1. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri purchè l' I.C.I. relativa agli immobili in questione sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento.

Note:

(D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 art. 59, c. 1 lett. i)

## ART. 15

### Controlli e verifiche

1. Il Comune controlla le comunicazioni presentate, verifica i versamenti eseguiti ai sensi dell'art. 15 e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle comunicazioni, nonché sulla base delle informazioni fornite dal sistema informativo del Ministero delle Finanze in merito all'ammontare delle rendite risultanti in catasto e dei redditi dominicali, provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo e liquida l'imposta.
2. Il Comune provvede al controllo di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente e mediante motivato avviso d'accertamento o di liquidazione:
  - a) corregge gli errori materiali e di calcolo che rilevano ai fini dell'esatta determinazione dell'imposta, commessi dal contribuente in sede di dichiarazione o versamento;
  - b) rettifica la comunicazione, incompleta o inesatta;
  - c) provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione;
  - d) recupera l'omesso o parziale versamento dell'imposta.
3. Quanto disposto dal comma 1 si applica con riferimento all'attività di controllo relativa ai periodi pregressi.
4. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera l), punto 3 del D. Lgs. 446/1997, si stabilisce che l'avviso di accertamento per omessa, parziale o tardiva comunicazione ovvero per omesso, parziale o tardivo versamento, contenente la liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi, debba essere notificato al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.
5. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti il tutto nel rispetto della normativa sulla privacy.

Note:

( D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 art. 59, c. 1 lettera l)

## ART. 16

### Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro 90 giorni dalla data di notificazione dell'avviso di liquidazione o dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e smi; il ruolo deve essere formato e reso esecutivo non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di liquidazione o l'avviso di accertamento sono stati notificati al contribuente ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

## ART. 17

### Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi nella misura stabilita dalla legge vigente e decorrono dalla data in cui è stato effettuato il pagamento delle somme medesime (comma 6 dell'art. 14 del D. L.vo 504/1992 come modificato dall'art. 14 del D. L.vo 473/1997 e dall'art. 17 della Legge 146/1998).
2. Non si fa luogo a rimborso quando l'importo non risulta superiore ad €. 11,00.

## ART. 18

### Sanzioni ed interessi

1. Per l'omessa presentazione della comunicazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di Euro 51,00.
2. Se la comunicazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da Euro 51,00 ad Euro 258,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero la mancata restituzione dei questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
5. La contestazione della violazione, non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

Note:

( Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 473 art. 14)

## ART. 19

### Contenzioso

1. Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 636, e successive modificazioni.

## ART. 20

### Fondo speciale

1. In relazione al disposto dell'art. 59, comma uno, lettera p) del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, è istituito in questo Comune, un fondo speciale, finalizzato al potenziamento dell'Ufficio Tributi.
2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato annualmente con l'accantonamento di una percentuale, stabilita dalla Giunta Comunale, derivante dalle riscossioni dell'Imposta Comunale sugli immobili relative a liquidazioni ed accertamenti degli anni pregressi, con esclusione delle sanzioni e degli interessi.

## ART. 21

### Utilizzazione del fondo

1. Le somme di cui al precedente art. 20, entro il 31 dicembre di ogni anno e con riferimento all'anno precedente, sarà ripartito dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, per i seguenti fini:
  - a) per il miglioramento delle attrezzature, anche informatiche, per l'arredamento, per la formazione e l'aggiornamento professionale del personale dell'Ufficio Tributi,
  - b) per l'attribuzione di compensi che incentivino la produttività del personale addetto all'Ufficio Tributi,
2. Le somme relative al comma 1 lettera b) sono assegnate al Responsabile del Servizio che provvederà alla loro ripartizione e liquidazione fra il personale addetto.

## ART. 22

### Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
  - a) le leggi nazionali e regionali;
  - b) lo statuto comunale;
  - c) i regolamenti comunali.
2. Le norme di cui al presente Regolamento s'intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali o regionali.
3. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopra indicata.

## ART. 23

### Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2006.